

Proposte per un percorso giuridico di lotta per i beni comuni, in

<https://www.retebenicomuni.it/2021/01/08/proposte-per-un-percorso-giuridico-di-lotta-per-i-beni-comuni/>

*“La competizione fa morti, la cooperazione fa frutti”
A Corrado*

Il 17 febbraio 2020, la Rete si riuniva per la prima volta all'ex Asilo Filangieri di Napoli, con l'obiettivo di mettere a sistema le proposte maturate negli anni in diverse esperienze nazionali, attraverso la reciproca condivisione di pratiche, saperi e strumenti amministrativi. In quell'occasione è emersa l'idea di “una proposta giuridica nazionale sui beni comuni urbani da scrivere insieme”. A un anno da quella data, e grazie al contributo di oltre sessanta realtà sociali, abitanti, attivisti* e studiosi, riuniti in quattro assemblee nazionali – a Napoli, Reggio Emilia e Mondeggi, Venezia e Milano – una proposta vede la luce.

In questo percorso, abbiamo capito che la bellezza e la complessità dei beni comuni richiedono di costruire insieme un ecosistema giuridico che non può fermarsi a una singola legge, ma ha bisogno di un'azione plurale che li protegga e sostenga le lotte. Perciò, abbiamo elaborato alcuni punti che chiediamo di introdurre in qualsiasi ipotesi di legge che riguardi i beni comuni:

- 1) Bene comune è un bene relazionale a titolarità diffusa, generatore di comunità civiche. Pertanto il diritto di uso di un bene comune non può essere esclusivo; nel caso di rivalità l'uso di un bene è regolato da modalità stabilite secondo criteri inclusivi generati da processi di autonormazione civica
- 2) Uno spazio urbano o rurale può essere ascritto alla categoria dei beni comuni quando è caratterizzato da forme di uso e gestione collettiva finalizzate all'esercizio dei diritti fondamentali, inclusi quelli politici e sociali, della sua più ampia comunità di riferimento.
- 3) La tassonomia dei beni comuni non è esaustiva, essi possono emergere tra beni pubblici e privati materiali e immateriali che, esprimendo utilità funzionali all'arricchimento del catalogo dei diritti fondamentali, civili e sociali, si caratterizzano per una forma di uso e gestione dirette da parte di una comunità di riferimento ampia ed eterogenea.
- 4) Il diritto di uso civico e collettivo spetta ad una collettività cui deve essere riconosciuto istituzionalmente l'uso, la gestione e il godimento diretti e non esclusivi dei Beni comuni. Tale diritto collettivo viene esercitato mediante apposite Dichiarazioni d'uso civico e collettivo, redatte con modalità rette dai principi di non esclusione, pubblicità, orizzontalità, democraticità e porta aperta. I medesimi principi ispirano anche gli organi di autogoverno di cui si dotano le comunità di riferimento dei beni comuni.
Al fine di garantire l'autonormazione civica della comunità di riferimento, l'amministrazione deve rendere gli spazi rivendicati come comuni immediatamente accessibili, in modo che il processo di definizione delle regole dell'uso civico si formi e progredisca attraverso la prassi di uso e vive pratiche sociali.
- 5) La presenza di forme di uso e gestione collettiva aperta di un bene pubblico esclude la privatizzazione o vendita del bene stesso, in quanto è generativa di redditività civica, intesa come vantaggio collettivo non solo monetario, ma soprattutto sociale e culturale. In questo caso, l'Amministrazione sospende eventuali precedenti decisioni di alienazione, messa a reddito, dismissione o privatizzazione del bene e apre una procedura di confronto pubblico aperto alla comunità.

6) Le autorità locali sono tenute a favorire, anche economicamente, i processi di autorganizzazione civica e sociale, senza lederne l'autonomia in quanto tassello fondamentale per il pieno sviluppo della persona umana e la realizzazione dell'uguaglianza sostanziale.

Milano, 17.02.2020

Rete nazionale beni comuni emergenti e ad uso civico